

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/03/2020 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Cirio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso;

lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi ammissibile il ricorso ed annullare la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/03/2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 03/06/2019 del Tribunale di Palermo - con la quale (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), articoli 64 e 71, 65 e 95, 93 e 95, e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 e condannato alla relativa pena- riduceva la pena inflitta all'imputato a mesi tre di arresto ed Euro 19.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale lamenta che la corte appello, in maniera acritica ed illogica, aveva confermato la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, senza considerare le emergenze processuali che comprovavano che l'imputato non aveva la disponibilita' giuridica dei beni perche'

acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si e' proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.

Il Procuratore generale ha depositato richieste scritte.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso e, in accoglimento del motivo di gravame, di annullare il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va osservato, in premessa, che e' pacificamente riconosciuta la possibilita', per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.

Tale possibilita', secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988), Bruni, Rv. 177318), non era originariamente ammessa. Tuttavia una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 1997), Luongo, Rv. 206659) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimita' della sospensione condizionale subordinata alla demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 3, n. 32351 del 1/7/2015, Giglia e altro, Rv. 264252; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep.2014), Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/5/2013, Farina Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007, Terminiello, Rv. 237825; Sez. 3, n. 18304 del 17/1/2003, Guido, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 (dep. 2000), Pagano, Rv. 216444).

2. Va, poi, ricordato che l'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 4, (ed in precedenza dall'omologa disposizione di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 7), consegue ope legis in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilita' di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilita' dell'ente locale e' esclusivamente preordinato ad una sua piu' agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio (Sez.3, n. 49397 del 16/11/200, Rv.230652).

Il soggetto condannato resta, quindi, il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, al predetto ordine di demolizione a propria cura e spese (cfr. ex multis, Sez.3, n. 45703 del 26/10/2011, Rv.251319; Sez. 3 n. 43294 del 29.9.2005, Rv. 232646; Sez. 3 n. 37120 dell'11.5.2005 Rv. 232174).

L'ordine di demolizione opera, pertanto, anche in caso di intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell'ente locale che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive - ipotesi nella specie non verificatasi -, e' sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazione a procedere alla demolizione a propria cura e spese. (Sez. 3 n. 7399 del 13/11/2019, dep.25/02/2020, Rv.278090 - 01; Sez.3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv.272502 - 01; Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941; Sez. 3, n. 37120 del 8/7/2003, Bommarito ed altro, Rv. 226321).

3. Tanto premesso, nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha correttamente ritenuto irrilevante il trasferimento dell'immobile nella disponibilit  dell'ente locale, in quanto esclusivamente preordinato ad una sua pi  agevole demolizione, con onere economico a carico dei responsabili dell'abuso edilizio.

La doglianza difensiva, che deduce l'impossibilit  di procedere alla demolizione perch  il manufatto abusivo   stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, meramente ripropositiva di questione gi  adeguatamente vagliata dai Giudici di merito,  , dunque, manifestamente infondata.

4. Conseguentemente, pertanto, la declaratoria di inammissibilit  del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit  (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.